



# COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

\* C.A.P. 03040

TEL. 335037

FAX 335453 \*

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 26 NOVEMBRE 2019 -

OGGETTO: Art. 233-bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, esercizio della facoltà di non adozione del bilancio consolidato per l'esercizio finanziario 2018.

L'anno DUEMILADICIANNOVE --- il giorno 26 - del mese di NOVEMBRE ---

alle ore 13:05 - NELLA SALA DELLE ADUNANZE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	AVV. BUCCI NADIA	SI	
2	SIG. BUCCI ROBERTO	SI	
3	DR. D'ORSI AMILCARE	SI	
	TOTALE	=3=	=

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Assunta Di Matteo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa Nadia Bucci - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'OGGETTO sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*;

### **CONSIDERATO CHE:**

- in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
- la popolazione residente del Comune, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;
- il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della Faq n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;
- il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

### **CONSIDERATO** altresì che:

- con deliberazione n. 17 del 13 luglio 2019 il Consiglio Comunale prendeva atto di quanto stabilito in sede di Conferenza Stato Città del 24 aprile 2019, convocata su richiesta dell'Anci, in cui è stata ribadita e confermata la volontà del Ministero dell'Economia e delle finanze di prorogare di un anno la presentazione dei documenti contabili economico patrimoniali per i comuni fino a 5 mila abitanti;
- che alla luce di quanto sopra indicato è venuto meno il presupposto per la redazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2018;

**VISTO** il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, che recita: *"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti."*;

**DATO ATTO** che il Comune non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

### **RITENUTO:**

- di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di

- consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;
- di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D. Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

**PRECISATO** che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

**ACQUISITI** preventivamente sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. N. 267/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**AD UNANIMITA'** di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e proclamato dal Presidente

#### **DELIBERA**

1. Le motivazioni ed i richiami in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente e tenuto conto del rinvio della contabilità economico patrimoniale come evidenziato nella deliberazione di consiglio comunale n. 17/ del 13 luglio 2019;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;


Con successiva separata votazione, dato atto dell'urgenza di dover provvedere in merito,

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:


IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio Economico Finanziario – Affari Generali  
- Dott.ssa *Claudia Tata* -



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
- Dott.ssa Nadia Bucci

*Nadia Bucci*



IL SEGRETARIO

- Dott.ssa Assunta Di Matteo -

*Assunta Di Matteo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, Li - ~~09 GEN, 2020~~ -

IL SEGRETARIO

- Dott.ssa Assunta Di Matteo -

*Assunta Di Matteo*



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno -

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°) -

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°) -